

NEWSLETTER MAGGIO 2024

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E DECRETO DI  
RIFORMA REATI TRIBUTARI: PUNTI DI ATTENZIONE PER  
PROFESSIONISTI E IMPRESE**

**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

Il nuovo concordato preventivo biennale prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 7 del DLgs. 13/2024). L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Il bacino di potenziali fruitori del concordato è rappresentato dai "contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato" (art. 6 del DLgs. 13/2024). Possono avvalersi del concordato i soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell'art. 5 del TUIR e i soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate. Il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA (i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale);

- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024).

Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:

- non deve avere debiti tributari (art. 10 del Dlgs. 13/2024);
- oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del DLgs. 13/2024, sulla base, tra l'altro, di dati che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.

Per effetto di quanto previsto dai Provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 68687 e n. 68629 (approvazione del modello REDDITI PF 2024 e dei modelli ISA 2024), la comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

- del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

All'interno dei citati quadri sarà inoltre possibile visualizzare la proposta di reddito concordato ed accettarla.

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l'accesso al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024.

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia che valorizza i dati:

- forniti dai contribuenti attraverso una piattaforma informatica ad hoc messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- relativi ai modelli ISA;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

### **REATI TRIBUTARI: NOVITÀ IN ARRIVO**

Nella nuova disciplina sul concordato viene precisato che il concordato non è applicabile in caso di "condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000 commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti".

Anche a questi fini, assumono rilievo le novità che sono in arrivo sul piano penal-tributario con il decreto attuativo della riforma fiscale che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo schema di tale decreto legislativo è stato, infatti, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio scorso e, tra l'altro, approfondisce il rapporto tra procedure tributarie e responsabilità penale. Un punto di grande interesse è quello relativo alla definizione di crediti "non spettanti" o "inesistenti" (che incide sulla fattispecie di indebita compensazione), nonché quello attinente alla riformulazione delle fattispecie di omessi versamenti, con riferimento ai reati previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del DLgs. 74/2000.

Altri elementi di interesse sul piano penale riguardano la rilevanza penale della crisi di liquidità, la particolare tenuità del fatto, il sequestro, la confisca e le circostanze attenuanti.

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro  
del Dipartimento Risk Governance & Compliance consultare il sito

<https://www.vptl.it/risk-and-compliance>